

INPS

DETERMINAZIONE n. 104 del 28 LUG. 2016

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 28 LUG. 2016

Oggetto: schema di convenzione tipo tra INPS e Comuni per l'accesso al servizio di visure anagrafiche della popolazione.

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;


Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art. 62, 1 comma, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che ha istituito presso il Ministero dell'Interno, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) quale base di dati di interesse nazionale, in sostituzione dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dell'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2013, n. 109 con il quale sono state stabilite le fasi transitorie per la realizzazione dell'ANPR e le misure di sicurezza a protezione dei collegamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014, n. 194 che ha indicato le modalità per l'attuazione e il funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e definito il piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi tenute dai Comuni;



Preso atto che l'Istituto ha attivato i contatti con il Ministero dell'Interno per addivenire nel più breve tempo possibile ad una collaborazione che consenta il suo accesso all'ANPR ma il piano di subentro dei Comuni in detta Anagrafe si presenta molto articolato e non realizzabile in tempi brevi;

Preso atto che in attesa della piena realizzazione dell'ANPR, e limitatamente a tale fase transitoria, è necessario per l'INPS accedere, anche in forma automatizzata, alle informazioni anagrafiche comunali al fine di verificare la permanenza delle condizioni e/o dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni mediante un efficiente svolgimento dell'attività di controllo delle autocertificazioni presentate dai cittadini che consente di procedere ad una corretta istruttoria dei procedimenti;

Preso atto che per la consultazione dei dati anagrafici l'Istituto dispone di una procedura informatica denominata "Arcoweb", disponibile sulla intranet (sezione servizi - Inps e i Comuni - ARCOWEB) dell'Istituto tramite la quale è possibile interrogare le anagrafi dei Comuni collegati;

Preso atto che per l'utilizzo della procedura i Comuni forniscono a INPS un'utenza applicativa tramite la quale gli utenti possono connettersi all'anagrafe comunale, senza eseguire la procedura di autenticazione poichè il riconoscimento e l'autenticazione dell'utente avviene a monte, cioè quando questi si collega alla rete INPS e che ogni transazione effettuata è contestualmente registrata dal Comune e dall'INPS;

Preso atto che la procedura informatica in argomento è stata ampiamente collaudata con circa 400 Comuni che hanno stipulato convenzioni con l'INPS che consentono l'accesso agli archivi anagrafici comunali;

Preso atto che le convenzioni definite sul territorio nel corso degli anni sono state sottoscritte nell'ottica di attivare sinergie tese a migliorare l'efficienza del servizio agli utenti ma sono disomogenee e non allineate alle attuali disposizioni normative in materia di privacy e alle linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA;

Preso atto che è interesse dell'INPS attivare localmente le opportune sinergie che consentono l'accesso ai servizi anagrafici dei Comuni al fine dell'esatto svolgimento dei propri compiti istituzionali ed, in particolare, quello della costante verifica delle condizioni e dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito richieste dai propri utenti oltre che per la corretta applicazione dell'imposizione fiscale sui trattamenti concessi;

Preso atto che laddove i Comuni non proponano un alternativo sistema di interrogazione dei loro dati, o per lo stesso fine non abbiano predisposto un proprio testo negoziale, l'INPS può agevolare la favorevole risposta di collaborazione dei Comuni proponendo un proprio schema negoziale;

Preso atto che lo schema convenzionale in argomento è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare il n. 393 del 2 luglio 2015;


Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

- di approvare la convenzione tra INPS e Comuni per l'accesso al servizio di visure anagrafiche della popolazione, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- di autorizzare i Direttori regionali alla sottoscrizione digitale della predetta convenzione.

Il Presidente
Prof. Tito Michele Boeri



SCHEMA di CONVENZIONE TIPO TRA INPS E COMUNI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI VISURE ANAGRAFICHE DELLA POPOLAZIONE

Il Comune di, rappresentato per il presente atto da....., Dirigente dei Servizi Demografici, di seguito denominato Comune o congiuntamente a INPS "le Parti",

e

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Direzione Regionale, con sede in rappresentato per il presente atto da....., Direttore Regionale, di seguito denominato INPS o congiuntamente a INPS "le Parti",

PREMESSO CHE

- l'art. 40, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dispone che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto;
- l'art. 43, 1 comma, dello stesso decreto n. 445/2000, prevede che "le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;
- l'art. 43, 4 comma, del medesimo decreto sopra indicato, in relazione agli accertamenti d'ufficio stabilisce che "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";
- l'art. 58, 2 comma, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dispone che "le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro

attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi”;

- l'Agenzia per l'Italia Digitale, nel luglio 2013, ha emanato le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA”, redatte ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005;
- l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali - nelle more della definizione da parte dell'AGID degli standard di comunicazione e delle regole tecniche, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del C.A.D., ai quali le pubbliche amministrazioni devono conformarsi - ha confermato le misure tecniche e organizzative individuate con le sopracitate Linee guida con provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015;
- l'art. 62, 1 comma, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituisce presso il Ministero dell'Interno, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) quale base di dati di interesse nazionale, in sostituzione dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dell'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- nell'art. 62, 3 comma, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stabilito che i comuni possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2013, n. 109 ha emanato il Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e previsto nell'art. 3 che le modalità di accesso da parte delle pubbliche amministrazioni ai servizi resi disponibili dall'ANPR sono disciplinate da apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- nelle more dell'adozione delle convenzioni di cui sopra, l'INPS ha necessità di consultare i registri delle anagrafi della popolazione

residente sia al fine di garantire un migliore e più efficiente svolgimento dell'attività di controllo delle autocertificazioni presentate dai cittadini, sia per procedere ad una corretta istruttoria dei procedimenti;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014, n. 194 ha emanato il Regolamento recante le modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e definito il piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente prevedendo nell'art. 5 che "Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio" ;
- per la consultazione dei dati anagrafici l'Istituto dispone di una procedura informatica denominata "Arcoweb" che, tramite internet, consente ai funzionari INPS appositamente abilitati e istruiti di effettuare verifiche anagrafiche accedendo direttamente ai servizi messi a disposizione dalle anagrafi dei comuni con registrazione delle transazioni compiute. Detta registrazione, riportante sia i dati identificativi dell'operatore sia i dati oggetto della richiesta, sarà resa disponibile da INPS su richiesta degli stessi enti in ogni momento;
- la procedura informatica "Arcoweb" è stata ampiamente collaudata con molti Comuni che hanno stipulato apposita convenzione con l'INPS per consentire l'accesso agli archivi anagrafici;
- tale modalità di consultazione costituisce un valido strumento sia per il rapido controllo delle informazioni anagrafiche, sia per il conseguimento degli obiettivi di semplificazione e snellimento delle procedure, riduzione dei costi e dei tempi di espletamento delle pratiche;

VISTI

- il decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA" emanate ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 dall'Agenzia per l'Italia Digitale emanate nel luglio 2013;
- il provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra le amministrazioni pubbliche" adottato il 2 luglio 2015;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto e finalità

Il Comune autorizza l'INPS ad accedere al servizio di visure anagrafiche della popolazione residente, attraverso la procedura informatica Arcoweb, relativamente ai dati specificati nell'allegato disciplinare tecnico.

L'accesso avviene per consentire all'INPS di effettuare, anche in forma automatizzata, le verifiche delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rilasciate dai propri utenti ai sensi della normativa e delle finalità riportate in premessa.

Articolo 2 Modalità di accesso

Il Comune fornisce ad INPS una singola utenza legata all'applicativo Arcoweb il quale sarà riconosciuto e autenticato dal servizio di risposta comunale. Gli operatori INPS, abilitati dai responsabili del procedimento, potranno accedere tramite Arcoweb al servizio di risposta messo a disposizione dall'anagrafe comunale senza eseguire una esplicita procedura di autenticazione, poiché il riconoscimento dell'utente è garantito dal sistema di gestione degli accessi alla rete INPS.

Articolo 3 Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale, nonché un proprio Referente tecnico responsabile, in particolare, dell'attivazione e della successiva gestione operativa dei servizi nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nella convenzione.

L'INPS, altresì, nomina un Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi e dei connessi dati da parte degli utenti incaricati. Rientra nei compiti del Supervisore comunicare al Comune eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.

I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione della convenzione sono riportati nell'allegato 1 parte integrante del presente documento. Le Parti concordano che eventuali modifiche ai riferimenti contenuti nell'allegato 1 potranno essere effettuate con scambio di comunicazioni tra le Parti.

Articolo 4 Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente Convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS assicura che i dati personali acquisiti ai sensi della presente Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità previste nell'art. 1 e garantisce che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge; garantisce, altresì, che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del d.lgs. n. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, in particolare sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti, e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.

Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente, per il tramite dei Responsabili della Convenzione, ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo da adempiere nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto nel Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.

Articolo 5 Tracciamento degli accessi e controlli

L'INPS si impegna a comunicare ai propri incaricati del trattamento che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. n. 196/2003, si procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di

verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti che possano derivare dal seguente accordo a seguito di un utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle di cui in premessa ed in violazione di quanto stabilito al precedente art. 4.

Articolo 6 Oneri

Il servizio di accesso all'archivio anagrafico è fornito gratuitamente dal Comune in base alle vigenti disposizioni normative indicate in premessa.

Articolo 7 Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di due anni.

Durante la vigenza della convenzione, ciascun ente potrà recedere dalla stessa con preavviso di sei mesi tramite formale comunicazione.

Le Parti s'impegnano a rimodulare il contenuto della convenzione e del relativo disciplinare tecnico allegato sulla base delle eventuali modifiche normative o regolamentari che dovessero intervenire durante il periodo di validità della stessa.

PER IL COMUNE

PER L'INPS

Allegato 1

Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

Per l'INPS

Responsabile della convenzione:
telefono

email:

Referente tecnico:
telefono

email:

Supervisore:
telefono

email:

Per il Comune di

Responsabile della convenzione:
telefono

email:

Referente tecnico:
telefono

email:

Arcoweb – Disciplinare tecnico

Caratteristiche generali

Arcoweb è un'applicazione web, accessibile ai dipendenti INPS dalla Intranet aziendale, che consente l'accesso alle anagrafi comunali dei comuni collegati.

Generalmente viene utilizzato con lo scopo di verificare le autocertificazioni anagrafiche inerenti le prestazioni sociali o come ausilio per l'istruttoria delle pratiche che vengono gestite quotidianamente dalle sedi territoriali INPS. Viene inoltre utilizzato per delle verifiche disposte *una tantum* e a vario titolo dalle Direzioni Centrali INPS.

Dati e modalità di richiesta

I dati resi disponibili a partire dalle anagrafi comunali sono i seguenti:

Dati anagrafici

- *cognome*
- *nome*
- *sexso*
- *cittadinanza*
- *stato civile*
- *data di nascita*
- *comune di nascita*
- *provincia di nascita*
- *atto di nascita*
- *codice fiscale*
- *indirizzo*
- *data inizio residenza*
- *comune di residenza*
- *frazione di residenza*
- *comune immigrazione*
- *data fine residenza*
- *comune emigrazione*
- *aire (dato obbligatorio)*
- *codice famiglia*
- *data aggiornamento*

Matrimonio

- *data*
- *cognome coniuge*
- *nome coniuge*
- *comune*
- *atto*

Morte

- *data*
- *comune*
- *atto*

Stato di Famiglia (per ciascun componente della famiglia)

- *cognome*
- *nome*
- *comune di nascita*
- *data di nascita*
- *parentela*
- *stato civile*

I suddetti dati vengono filtrati e resi disponibili agli utenti abilitati secondo i seguenti profili:

➤ **Richiesta su singolo soggetto** (3 tipologie)

- richiesta dei soli dati anagrafici;
- richiesta dei dati anagrafici uniti ai dati su matrimonio e morte;
- richiesta di tutti i precedenti con l'aggiunta dei dati sulla composizione del nucleo familiare.

Si tratta in tutti e tre i casi di una richiesta di visura che si può inoltrare se si possiedono informazioni sufficienti per individuare un soggetto, per esempio il codice fiscale o i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita e sesso).

➤ **Richiesta multipla**

- richiesta di un elenco "sinonimi".

Questo tipo di richiesta restituisce, a partire da informazioni anagrafiche ridotte (es. cognome e parte del nome, eventualmente il sesso o l'anno di nascita), un elenco di soggetti, per ciascuno dei quali sono presenti le informazioni anagrafiche essenziali.

Modalità di interconnessione, struttura e funzionamento

E' il comune a decidere la modalità di interconnessione con le misure di sicurezza che riterrà opportune e l'implementazione del servizio di risposta.

Le modalità di interconnessione possibili sono:

1. diretta
2. mediante porta di dominio

modalità diretta:

nella modalità diretta il comune mette a disposizione un accesso via web che può essere implementato utilizzando una web application o un web service per i quali vengono fornite delle credenziali (utenza e password) applicative. Per lo scambio dei dati è preferibile utilizzare un canale basato su protocollo HTTPS/SSL. Questo tipo di canale prevede la mutua autenticazione fra

chiamante e chiamato, la cifratura dei dati scambiati e la protezione dell'integrità degli stessi.

mediante porta di dominio:

questo tipo di interconnessione può avere luogo solo se anche il Comune, come INPS, si dota di una porta di dominio realizzata nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Questo tipo di realizzazione garantisce per definizione la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Art. 77 del CAD).

La risposta deve essere fornita in formato xml secondo le specifiche stabilite da INPS.

La richiesta di visura segue questo flusso:

1. l'utente accede alla Intranet fornendo le sue credenziali;
2. accede all'applicativo Arcoweb;
3. individua il comune presso il quale indirizzare la richiesta;
4. fornisce i dati (specifici per ogni comune) necessari per inoltrare la richiesta;
5. visualizza immediatamente la risposta.

Autenticazione e accesso

All'applicazione possono accedere solo i dipendenti autorizzati dal loro responsabile con il sistema di autenticazione INPS.

Mediante questo sistema di autenticazione l'utente viene identificato dalla sua utenza di rete, che utilizza per accedere alla intranet e che, in maniera trasparente, viene utilizzata per reperire tutte le informazioni utili all'applicazione. Tali informazioni vengono utilizzate dal sistema prima e dall'applicazione Arcoweb poi per tracciare gli accessi.

Arcoweb si interfaccia con il servizio di risposta predisposto da ciascun comune utilizzando un'*utenza applicativa* fornita dal comune stesso. Il comune ha la possibilità di tracciare gli accessi poiché oltre ai parametri di ricerca vengono forniti anche i parametri identificativi del soggetto che ha inoltrato la richiesta.

Allegato 1

Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

Per l'INPS

Responsabile della convenzione:
telefono

email:

Referente tecnico:
telefono

email:

Supervisore:
telefono

email:

Per il Comune di

Responsabile della convenzione:
telefono

email:

Referente tecnico:
telefono

email: